

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 07.11.2002
Preso d'atto approvazione da parte della Provincia di Venezia con modifiche con deliberazione
n. 62 del 30.09.2003



COMUNE DI QUARTO D' ALTINO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE (ANCHE CON SOSTA IN PIAZZA)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui all'art. 3 della L. 21/92, all'art. 4 della L.R. n. 22/96 e all'art. 85 del D.L.vo n. 285/92.

Art. 2 Definizione del servizio

Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, e viene effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza della sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purchè la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo ai sensi dell'art. 21 , comma 2, della L.R. 22/96.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche appositamente individuate, sulla base di specifica annotazione sull'autorizzazione comunale.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

L'esercizio del servizi di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art. 14 della L.R. n. 22/96.

E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.

Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

- a) comunicazione scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge, cui il titolare si è associato;
- c) dichiarazione di iscrizione dell'organismo alla CCIAA attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- d) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione;
- e) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- f) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- g) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

L'Ufficio comunale competente, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, ed effettuati gli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti autodichiarati emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto al trasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

In caso di recesso degli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere trasferita al socio conferente se non siano trascorsi almeno due anni dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea fatte salve le leggi di reciprocità;
- b) il possesso dei requisiti dell'idoneità morale di cui all'art. 7;
- c) il possesso dei requisiti dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) il possesso dei requisiti dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 9;
- e) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Venezia;
- f) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- g) non svolgere altra attività **incompatibile** oltre al servizio di noleggio con conducente;
- h) non aver trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- i) essere assicurati per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- l) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente con autovetture.

Art. 7 Idoneità morale

Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci, in caso di società di persone;

- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) degli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito dalla Provincia id Venezia presso la CCIAA di Venezia.

Detto requisito deve essere posseduto anche dai dipendenti, dai sostituti del titolare e dai collaboratori familiari.

Art. 9 Idoneità finanziaria

L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'attività.

Il requisito dell'idoneità finanziaria è dimostrato mediante un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a) aziende o istituti di credito;
- b) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

L'attestazione deve fare riferimento ad un importo pari a Euro 25.822,84 e deve essere aumentato nella misura di Euro 2.582,28 per ciascuna autovettura da adibire al servizio.

Nel caso di Impresa societaria o di organismo cui è stata conferita autorizzazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto dallo stesso.

TITOLO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10 Commissione Consultiva comunale - funzioni

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a :

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di noleggio con conducenti;
- c) eventuali altre proposte o decisioni di particolare rilievo per il settore.

Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Art. 11 Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina

La Commissione Consultiva è costituita da 6 membri, nominati dal Sindaco:
Presidente

- l'Assessore competente o un suo delegato

Componenti

- il responsabile del Settore competente, o un suo delegato;

- un rappresentante della Provincia di Venezia;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

- un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente almeno alla categoria C istruttore amministrativo.

Qualora le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti non provvedono alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia.

Art. 12 Commissione Comunale Consultiva - funzionamento

La Commissione Consultiva Comunale dura in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale e comunque fino al rinnovo dello stesso.

Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei **componenti**, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, su iniziativa del Sindaco o della Associazione che li ha designati.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 13 Contingenti

I contingenti di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinati provvisoriamente nel numero di 5 (cinque) in base al provvedimento di determinazione della Giunta Regionale n. 628 del 22.03.2002, sulla base degli indicatori di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. n. 22/1996.

All'interno del numero suindicato, le autovetture autorizzate allo stazionamento su aree pubbliche tramite specifica annotazione sull'autorizzazione sono determinate con ordinanza del Responsabile del Settore, valutate le esigenze del servizio stesso.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art 14 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli ed esami a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirla in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.

Il concorso è indetto dal Responsabile del Settore, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificato per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 15 Bando di Concorso

Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) le materie di esame;
- f) la valutazione dei titoli;
- g) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Il bando, approvato dal Responsabile del Settore, è pubblicato per 30 (trenta) giorni all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia.

Art. 16 Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere indirizzate al Comune, in carta resa legale, debitamente firmate, e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

Art. 17 Commissione di Concorso

Per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 15 del presente regolamento, il Responsabile del Settore nomina apposita Commissione di Concorso.

La Commissione è composta dal Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione, dallo stesso designati; le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale appartenente almeno alla cat. C nominato dal Presidente della Commissione.

La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni, fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedono di essere esaminati per accertare la conoscenza della lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua stessa.

La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio, l'eventuale giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo.

Alle eventuali prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

Art. 18 Titoli valutabili o di preferenza

Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di regolare servizio in qualità di conducente di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) i carichi di famiglia;

L'essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente con autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 19 Materie d'esame

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:

- a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente con autovettura;
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia;
- c) eventuale conoscenza di lingue straniere;
- d) norme di legge in materia fiscale, contabile e di organizzazione di impresa.

Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio.

Art. 20 Validità delle graduatorie

Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione.

Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 21 Rilascio delle autorizzazioni

Il Responsabile del Settore, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 non acquisibili d'ufficio.

Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 26.04.1992 n. 300 e D.P.R. 09.05.94 n. 407.

Art. 22 Durata e validità delle autorizzazioni

Le autorizzazioni hanno durata quinquennale e sono rinnovabili a domanda per pari periodi, previo accertamento della permanenza, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le autorizzazioni sono sottoposte a controllo e vidimazione annuale al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il controllo è effettuato dal responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali. Si applicano, nei casi consentiti, le disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

L'eventuale documentazione, richiesta ai sensi del comma 2, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

L'autorizzazione può essere dichiarata decaduta anche prima del suddetto termine di validità o di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 23 Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 24 Trasferibilità per atto tra vivi

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'Azienda stessa o di un suo ramo.

Il trasferimento di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purchè in possesso di tutti requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro **sessanta giorni**, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro **un anno** dall'accertamento dell'impedimento.

Può essere prorogato di un anno per comprovati motivi.

Il trasferimento deve essere documentato dal titolare mediante produzione al Servizio Attività Produttive di copia dell'atto di cessione debitamente registrato.

Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Il trasferimento è disposto dal Responsabile del Settore previa verifica della sussistenza delle suddette condizioni ed accertamento del possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 25 Trasferibilità per causa di morte del titolare

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita agli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto o ad un soggetto diverso purchè iscritto al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96 presso la CCIAA di Venezia ed in possesso dei requisiti prescritti.

Gli eredi di cui al precedente comma devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 gli eredi devono segnalare un nominativo tra i componenti il nucleo familiare che abbia espresso la volontà a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione o il trasferimento ad un terzo.

Nella fattispecie tutti gli aventi diritto devono presentare atto di rinuncia, anche congiunto, a subentrare all'attività.

A far data dalla comunicazione di cui al precedente comma due e nelle more della segnalazione prevista dal comma 3 gli eredi possono avvalersi dell'attività di autonoleggio da rimessa di un soggetto anche non appartenente al nucleo familiare purchè iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, avvalendosi dell'autorizzazione titolata al "de cuius".

L'indicato in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di autonoleggio deve subentrare nella titolarità dell'autorizzazione entro sei mesi a far data dalla segnalazione prevista al comma 3.

Nel caso in cui l'indicato sia un erede privo dei requisiti prescritti per subentrare nella titolarità dell'autorizzazione deve provvedere ad acquisirli entro il termine massimo di anni due.

L'erede minore, se indicato, agirà sotto tutela e dovrà regolare la propria posizione, rispetto ai requisiti, entro i due anni successivi al compimento dell'età minima necessaria per l'acquisizione delle abilitazioni professionali necessarie.

Nei periodi di cui ai precedenti commi 6 e 7, concessi all'indicato per rendere la propria figura atta a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, lo stesso potrà avvalersi per la guida del mezzo o mezzi, di terze persone iscritte nel ruolo dei conducenti e in possesso di tutti i requisiti.

Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui ai precedenti commi, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

In assenza di eredi al momento dell'evento per mortis causa di un soggetto titolare dell'autorizzazione, quest'ultima sarà posta a disposizione del competente servizio comunale.

Art. 26 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Venezia, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;

- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la CCIAA di Venezia e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio competente, in carta legale. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

E' consentito ai titolari di autorizzazione di avvalersi nella sostituzione, così come previsto dal comma 1, di sostituti dipendenti assunti dagli organismi associativi.

Dopo la verifica della suddetta documentazione e l'accertamento del possesso dei requisiti necessari, il Responsabile del Settore competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

Art. 27 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, previa richiesta al Settore competente in carta legale, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. 22/96, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo, attività di impresa.

L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista nè la contitolarità dell'azienda nè la qualità di coimprenditore

E' limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intende:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
 - in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado, cioè: suoceri, generi, nuore, cognati.

Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio di noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo, all'Ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della Legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 18.12.2000 n. 445 che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) **dichiarazione sostitutiva** della costituzione dell'impresa familiare presso la CCIAA;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 03.06.98, n. 252;
- e) **dichiarazione sostitutiva** del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;
- f) **dichiarazione sostitutiva** della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- g) **dichiarazione sostitutiva** posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) **dichiarazione sostitutiva** del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

L'Ufficio comunale, per quanto di competenza:

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423;
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'Ufficio comunale competente rilascia apposito nulla osta e lo annota nell'autorizzazione.

La sussistenza dell'Impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 28 Obblighi dei conducenti

I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffa deliberati dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura;
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- l) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio di Polizia Municipale, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- m) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D.L.vo n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- n) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal Comune, se titolare;
- o) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica;
- p) in caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti agli uffici di P.S. o di Polizia Municipale;
- q) trasportare anche persone ammalate, possibilmente accompagnate e purchè il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico;
- r) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
- s) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
- t) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, facendone curare relativa annotazione sull'autorizzazione;

- u) curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
- v) curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 29 Diritti dei conducenti

I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 28 comma 1 lettera m) del presente regolamento.

Art. 30 Divieto per i conducenti

E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante la corsa;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere, ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs. 285/92 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi e maniere scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- m) trasportare animali di loro proprietà;
- n) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- o) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- p) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificamente autorizzati.

Art. 31 Divieti specifici per l'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche

Oltre ai divieti di cui all'art. 30 all'esercente il servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche è fatto divieto di:

- a) mangiare durante la sosta all'interno dell'autovettura;
- b) adibire l'autovettura a vendita ambulante di merci;
- c) provvedere alla pulizia, riparazione e verniciatura dei veicoli nelle piazzole di sosta;
- d) sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte dei clienti, fatta salva loro esplicita richiesta.

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 32 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munita di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.1992;
- d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- e) avere idonea agibilità;
- f) avere un bagagliaio di idonea capacità;
- g) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- h) essere del colore determinato dal Comune (blu o nero);
- i) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonchè una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 33 Controlli sui veicoli

Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio, e quindi annualmente, a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 32 del presente regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale o annuale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Responsabile del Settore, provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati da parte dell'ufficio comunale competente.

L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 34 Sostituzione dell'autoveicolo

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Settore alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio, da verificarsi nei modi previsti al precedente articolo 33.

In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.

Art. 35 Avaria dell'autovettura

Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente è tenuto a corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 36 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenze di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.

Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.

Le autovetture di scorta potranno essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.

Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale autorizzazione non cedibile a terzi.

Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 37 Radiotelefono

Il servizio di noleggio di autovettura con conducente può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radiotelefono cui collegare le autovetture adibite al servizio esclusivamente durante l'orario di stazionamento su aree pubbliche, come previsto dall'art. 2, comma 3 e art. 38 del presente regolamento.

Il servizio centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 38 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.

In deroga a quanto sopra detto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 della L.R. n. 22/96, lo stazionamento su suolo pubblico è consentito solo nelle aree appositamente identificate (piazzole) e all'uopo predisposte nelle località elencate nell'allegato A) ed indicate nelle allegate planimetrie.

Art. 39 Trasporto di soggetti portatori di handicap

Il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.

Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.04.1978 n. 384.

Art. 40 Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere espresse in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca. Le tariffe saranno sottoposte a revisione annuale.

Art. 41 Ferie, assenze, aspettativa

Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni all'ufficio comunale competente, che può rinviarne la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che la stessa determini carenza di servizio.

Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 42 Servizi con caratteristiche particolari

I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto fra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 43 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento compete al Comune, alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI ILLECITI E SANZIONI

Art. 44 Sanzioni

Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale.

Art. 45 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, ai sensi delle vigenti legge e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 D.L.vo n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,00 a 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 46 Sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamento in materia ;
- d) sostituisce o si fa sostituire abusivamente da altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall' autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;

Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

I provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione sono adottati dal Responsabile del Settore.

E' facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento

Nel periodo di sospensione dall'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

Il Responsabile del Settore segnala al competente Ufficio provinciale M.C.TC. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto

Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 47 Decadenza dell'autorizzazione

La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

Il Responsabile del Settore dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicite dichiarazioni scritte di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini cui all'art. 25 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni ;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli art. 24 e 25 del presente regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi articoli.

La dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge comportano la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti di autorizzazione.

La decadenza viene comunicata al competente ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art 47 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 48 reclami

I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, che devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, e presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata dal titolare.

L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio Polizia Municipale.

Il Responsabile del Settore entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

Un estratto della norma di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella della tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore.

Art. 49 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti - noleggio con conducente con autovettura

In applicazione della direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standar e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema massima allegato sub B).

A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per

la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 50 Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 51 Abrogazione di precedenti disposizioni

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel precedente regolamento e in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle ricomprese nel presente regolamento.

Art. 52 Norma transitoria

Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Le autorizzazioni al servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, rilasciate direttamente a persone giuridiche o ad esse trasferite in conformità a quanto previsto dalla precedente normativa, devono essere trasferite entro il termine di cui sopra a singoli, in possesso dei requisiti necessari e iscritti all'apposito ruolo, salvo facoltà di conferimento delle stesse all'organismo cui essi siano associati per la regolare prosecuzione dell'esercizio: a tale trasferimento non si applica quanto disposto dall'art. 24.

Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 13 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

Allegato A:

(Rif. Art. 38 del Regolamento)

Elenco delle aree pubbliche sulle quali è consentita la sosta delle autovetture in servizio di noleggio con conducente, dimensionamento e relativa attrezzatura.

Via o Piazza	n° posti	telefono e servizi accessori
Piazza S. Michele	1	
Parcheggio vicino all'uscita autostradale	1	
Piazzale della Stazione	1	

Allegato B:

(Rif. Art. 50 del Regolamento)

Carta dei servizi – Settore dei trasporti – Servizio di noleggio con autovettura con conducente

Fattore - base	Indicatore	Unità di misura	Livello standard	Misura
Sicurezza del viaggio	-incidentalità	-n° incidenti/km		-rilev
	-vetustà	-% auto < 4 anni		-rilev
	-dispositivi aggiuntivi(ABS, estintori, etc.)	-% auto dotate		-rilev
Sicurezza patrimoniale	-percezione clienti	-% soddisfatti		-sond
	-entità del fenomeno	-% furti/viaggiatori		-rilev
	-posteggi pubblici controllati da forze dell'ordine	-% posteggi sul totale		-rilev

	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Regolarità e	-frequenza			-gg. Servizio/anno	-rilev
puntualità del servizio	-% ritardo sul tempo dichiarato del prelievo			-% < 5 minuti	-rilev
	-rapporto auto/abitati			-n° auto/abitanti	-rilev
	-corsie riservate auto pubbliche			-% km/km tot.	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Pulizia e igiene	-carrozzeria in ordine			-% auto/tot	-rilev
	-interni in ordine			-% auto/tot	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Comfort di viaggi	-climatizzazione			-% auto/tot	-rilev
	-spazio medio a disposizione			-n° medio posti auto	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Servizi aggiuntivi bordo	-pagamento con carta di credito bancomat			-% auto/tot	-rilev
	-telefono			-% auto/tot	-rilev
	-fax e computer			-% auto/tot	-rilev
	-collegamento a banche dati			-% auto/tot	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Servizi per disabili e anziani	-accessibilità a disabili e anziani			-% auto/tot	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Informazioni alla clientela	-trasparenza tariffe e supplementi			-% auto con tariffa m. lingue	-rilev
	-linee telefoniche a disposizione			-n° lingue	-rilev
	-indicazione sui posteggi			-n° indicatori/m	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Aspetti relazionali – comportamenti	-percezione presentabilità	livello	di	-% soddisfatti	-sond
	-percezione riconoscibilità	livello	di	-% soddisfatti	-sond
	-percezione comportamento	livello	di	-% soddisfatti	-sond
	-conoscenza lingue straniere			-n° autisti poliglotti/tot	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Livello di servizio sportello	-tempi di attesa al telefono			-% < 3 min	-rilev
	-tempi di attesa ai posteggi			-% < 5 min	-rilev
	-percezione clienti			-% soddisfatti	-sond
Grado Di integrazione modale	-posteggi presso stazioni ferroviarie			-% stazioni con posteggi	-rilev
	-posteggi pubblici presso porti			-% porti con posteggi	-rilev
	-posteggi pubblici presso aeroporti			-% aeroporti con posteggi	-rilev

Attenzione all'ambiente	-Auto dotate di marmitta catalitica	-% auto/tot	-rilev.
	-Frequenza controlli emissioni gas di scarico	- n° per anno	-rilev.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	Pag.1
Art. 1 Oggetto	
Art. 2 Definizione del servizio	
TITOLO II – CONDIZIONI DI ESERCIZIO	
Art. 3 Titolo per l'esercizio dei servizi	
Art. 4 Cumulo dei titoli	Pag.2
Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi	
TITOLO III – ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag.3
Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni	
Art. 7 Idoneità morale	
Art. 8 Idoneità professionale	Pag.4
Art. 9 Idoneità finanziaria	
TITOLO IV – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE	
Art. 10 Commissione consultiva comunale – funzioni	
Art. 11 Commissione consultiva comunale – composizione e nomina	Pag.5
Art. 12 Commissione consultiva comunale – funzionamento	

TITOLO V – CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI	Pag.6
Art. 13 Contingenti	
TITOLO VI – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE	
Art. 14 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente	
Art. 15 Bando di concorso	Pag.7
Art. 16 Prestazione delle domande	
Art. 17 Commissione di concorso	
Art. 18 Titoli valutabili o di preferenza	Pag.8
Art. 19 Materie d’esame	
Art. 20 Validità delle graduatorie	Pag.9
Art. 21 Rilascio delle autorizzazioni	
Art. 22 Durata e validità delle autorizzazioni	
Art. 23 Inizio del servizio	Pag 10
TITOLO VII – TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA	
Art. 24 Trasferibilità per atto tra vivi	
Art. 25 Trasferibilità per causa di morte del titolare	Pag. 11
Art. 26 Sostituzione alla guida dell’autovettura da noleggio	
Art. 27 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione	Pag. 12
TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI	Pag. 14
Art. 28 Obblighi dei conducenti	
Art. 29 Diritti di conducenti	Pag 15
Art. 30 Divieto per i conducenti	
Art. 31 Divieti specifici per l’ esercente i servizio di noleggio con sosta su aree pubbliche	Pag. 16
TITOLO IX – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE	
Art. 32 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture da adibire al servizio noleggio del conducente	
Art. 33 Controlli sui veicoli	
Art. 34 Sostituzione dell’autoveicolo	Pag. 17
Art. 35 Avaria all’autovettura	
Art. 36 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli	
Art. 37 Radiotelefono	Pag. 18
TITOLO X – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	
Art. 38 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente	
Art. 39 Trasporto di soggetti portatori di handicap	Pag. 19
Art. 40 Tariffe	
Art. 41 Ferie, assenze, aspettativa	
Art. 42 Servizi con caratteristiche particolari	
Art. 43 Vigilanza	Pag. 20
TITOLO XI – ILLECITI E SANZIONI	
Art. 44 Sanzioni	
Art. 45 Sanzioni Amministrative pecuniaria	

Art. 46 Sospensione e revoca dell'autorizzazione	
Art. 47 Decadenza dell'autorizzazione	Pag. 21
Art. 48 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza	Pag. 22
TITOLO XII – RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO	
Art. 49 Reclami	
Art. 50 Carta della mobilità – servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura	
TITOLO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE	
Art. 51 Norma finale	Pag. 23
Art. 52 Abrogazione di precedenti disposizioni	
Art. 53 Norma transitoria	